

Notiziario

DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

GennaioAprile 2020 n. 1



La quinta edizione della summer school "EU LoS - EU and the Law of the Sea" si è conclusa il 6 settembre 2019 ed è stata ospitata per due settimane, come gli scorsi anni, nei locali del centro di cultura e formazione del COA di Genova. Nella foto, scattata l'ultimo giorno, alcuni degli organizzatori, dei relatori e dei partecipanti (anche quest'anno di provenienza geografica molto diversificata, inclusi rappresentanti di Brasile, Estonia, Grecia, Cina, Giappone, Portogallo). Diversi gli avvocati genovesi che sono intervenuti come docenti: Prof. Avv. Sergio M. Carbone, Prof. Avv. Pierangelo Celle, Prof. Avv. Francesco Munari, Avv. Francesca Ronco.

SOMMARIO

II

*Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2020
Intervento del Presidente del COA di Genova, Avv. Luigi Cocchi*

III

Statistiche COA anno 2019

IV

*L'attività del Consiglio al tempo del Covid
Parere in materia di consulenza gratuita e accaparramento della clientela, delibera del COA*

V

Segnalazione di atti di indebito accaparramento della clientela, delibera del COA

VI

Scuola Forense "Mauro De Andrè": convenzione COA-UNIGE

VII

*Corsi di formazione per l'accesso alla professione di Avvocato,
c.d. scuola forense obbligatoria, convenzione COA-UNIGE*

Notiziario

DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

N. 1 Gennaio - Aprile 2020 • *Quadrimestrale* • *Reg. Trib. di Genova n. 3/97* • **Editore:** De Ferrari Comunicazione S.r.l.
• **Direttore responsabile:** Fabrizio De Ferrari • **Redazione e Amministrazione:** c/o Tribunale di Genova • *Sped. in A.P. 70% filiale di Genova* • **Comitato di Redazione:** Luigi Cocchi e Alessandro Barca, Federico Cinquegrana, Simionetta Cocconi, Matteo Caniglia Cogliolo, Simona Ferro, Barbara Grasso, Riccardo Maoli, Angelo Ramoino

Inaugurazione dell'anno Giudiziario 2020

Intervento del Presidente del COA di Genova, Avv. Luigi Cocchi



A nome del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Genova e degli altri Consigli dell'Ordine del Distretto, ho l'onore di porgere il saluto dell'Avvocatura al Presidente della Corte d'Appello dott. Maria Teresa Bonavia, al Procuratore Generale nella persona del Dott. Grassi, ai Capi degli Uffici ed ai singoli magistrati, nonché al rappresentante del Ministero della Giustizia, al rappresentante del CSM, al rappresentante del CNF Avv. Stefano Savi, al rappresentante dell'OCF Avv. Alessandro Vaccaro e a tutte le Autorità Religiose, Civili, Politiche ed istituzionali ed ai partecipanti a questa assemblea. Nell'assolvere a questo compito non posso non ricordare le figure dei Presidenti, che mi hanno preceduto e che hanno onorato il foro genovese.

Innanzitutto ringrazio la Presidente dott.ssa Bonavia delle espressioni di considerazione, stima ed amicizia che anche in questa occasione ha voluto riservare agli Avvocati nel segno di un consolidato rapporto, espressioni che ricambiamo e che non possiamo non apprezzare particolarmente in un momento nel quale da qualche parte si levano voci, che ci auguriamo solitarie, di svilimento della funzione del difensore nell'ambito dell'esercizio della funzione giurisdizionale.

A tal fine occorre richiamare il lucido pensiero di Piero Calamandrei, che ha acutamente rilevato come avvocati e magistrati siano organi complementari e necessari per un corretto andamento del sistema giudiziario e della tutela dei diritti dei cittadini ed in un momento nel quale, anche sulla spinta dei principi costituzionali e di quelli derivanti dalla normativa eurounitaria e sovranazionale, è stato avviato il procedimento legislativo di modifica dell'art. 111 della Costituzione per l'introduzione della figura dell'Avvocato in Costituzione.

In questa occasione, proprio in tale qualità e dall'angolo di visuale proprio dell'Avvocato, e cioè del difensore dei diritti delle persone e dei cittadini, e, quindi, con particolare attenzione al tema dell'effettività degli strumenti di tutela dei diritti e degli interessi, ritengo di sottoporre alle SS.LL. alcune considerazioni.

Sul piano generale la situazione dell'efficienza del sistema giustizia nel nostro paese è puntualmente fotografata da ultimo – con riguardo al processo civile – nella statistica contenuta nella relazione al d.d.l. delega per la riforma del processo civile testè presentata alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri.

I numeri sono impietosi. Il processo civile ordinario nel 2018 ha una durata media di gg. 1270 per il primo grado e 1296 per il secondo grado. I giudizi in materia previdenziale una media di 725 giorni e quelli di lavoro di 681 giorni.

E non è dato nutrire inutili speranze per la riduzione dei tempi dal 2015 al 2018, durata, a ben vedere, dovuta soltanto alla riduzione del numero di giudizi definiti.

L'evidenza di tali riscontri numerici dice che, al di là di ambiziose quanto non condivisibili riforme, il problema fondamentale nel nostro paese è che la quantità della domanda di giustizia è largamente esuberante rispetto all'offerta di giustizia, con la conseguenza che, nonostante ogni sforzo comune e/o individuale, la giustizia non rispetta il fondamentale requisito di quella ragionevole durata del processo, che è fondamentale per l'effettiva certezza del diritto e della sua

realizzazione. In tale situazione non pare che il cuore della riforma sopra ricordata, e cioè la soppressione del rito ordinario e la scelta generale del rito sommario, che, peraltro, già esistente, non ha dato prova di reale efficacia per la riduzione dei tempi del processo, costituisca un'effettiva soluzione del problema. Le considerazioni sopra svolte con riguardo al processo civile sono puntualmente replicabili per il processo penale che, tra l'altro, ha ad oggetto, per rilevante parte, interessi sensibili, incidenti anche sulla libertà personale, per i quali i tempi del processo sono ancora più importanti. Con riguardo a tale profilo, l'Avvocatura non può, ancora una volta, non ricordare il problema – rilevante sul piano normativo – di modifica del regime della prescrizione, la cui nuova disciplina – al di là degli inconvenienti da più parti rappresentati – pare non tenere conto – come acutamente osservato da un collega genovese – dei principi derivanti da normative sovranazionali (quali il regolamento UE 2017/1939 di istituzione della Procura europea, la direttiva UE 2016/343 sulla presunzione di innocenza, la Carta dei Diritti di Nizza e la stessa CEDU). La norma è suscettibile di allungare in via generale i tempi dei processi e di lasciare privi di tutela interessi rilevanti di parti del processo. In detto quadro, non possiamo, peraltro, non segnalare che nel distretto della Corte di Appello di Genova, la lungimiranza dei Capi degli Uffici, l'attività dei magistrati e la cooperazione tra gli attori del sistema giustizia, tra cui gli Avvocati, ha consentito un funzionamento del servizio assai più adeguato. Infatti, dalla comprensione dei problemi e dalla attiva e leale collaborazione da sempre, ed in particolare nel recente passato, intervenuta, sono derivate ricadute in termini di funzionalità ed efficienza certamente apprezzabili per i cittadini che attingono agli esiti della funzione giurisdizionale.

Una nota, prima di concludere, su profili più propriamente riguardanti l'Avvocatura.

L'Avvocatura in questi anni ha dimostrato di essere pronta a fare la sua parte per il miglioramento del servizio della giustizia, non solo con la sua concreta disponibilità al colloquio sul piano organizzativo, ma rispondendo con convinzione a quelle funzioni che la legislazione sopravveniente, a partire dalla nuova legge professionale del 2012, le hanno attribuito, quali la difesa a spese dello Stato, la mediazione (mediante l'istituzione di un organismo di mediazione proprio, ecc.) ed a quelle che per finalità solidaristiche e sociali, anche in occasione dell'emergenza che la città di Genova ha subito, ha potuto assicurare.

Oggi l'Avvocatura, da un lato, sollecita l'avvio di una ulteriore riforma della legge professionale (essendo quella del 2012, approvata dopo 60 anni, figlia di una situazione contingente), che le consenta l'allineamento agli standards più adeguati alla realtà degli altri paesi della UE (in particolare con riguardo ai problemi dell'accesso alla professione, alla formazione degli avvocati, alla disciplina delle attività incompatibili, al riconoscimento delle specializzazioni, alla disciplina delle società tra avvocati) e, dall'altro, si attende una più piena e convinta attuazione della legge sull'equo compenso (art. 13bis L. 247/2012 come introdotto dal D.L. n. 148/2017 e modificato dall'art. 1, commi 487 e 488 l. 205/2017) a tutela della dignità professionale dei singoli avvocati.

Nel ringraziare per l'attenzione, a tutti porgo i migliori auguri di sereno lavoro.

STATISTICHE COA ANNO 2019

ADUNANZE COA	46
REG. PROTOCOLLO CORRISPONDENZA	4.836
SPORTELLLO CITTADINO – n. accessi (21 avvocati volontari iscritti al servizio)	73
DIFESE D'UFFICIO – accessi AA GG	10.616
TENUTA ALBI	
ISCRIZIONI	
Avvocati	
I° iscrizione	66
Reiscrizione	3
In trasferimento	4
Sospensioni volontarie	8
Praticanti semplici	124
Praticanti abilitati	43
CANCELLAZIONI	
Avvocati	113
Praticanti	169
Compiuta Pratica rilascio certificati	133
Sospensioni amministr. esercizio professionale (art.29, C.6 – l.247/2012)	13
DISCIPLINARE	
Segnalazioni	88
Inviato al Consiglio Distrettuale di Disciplina	74
Affari Generali	198
Aperti	40
Archiviati	116
Inviati al Consiglio Distrettuale di Disciplina	42
FORMAZIONE PERMANENTE CONTINUA	
Formazione in Sala	
Eventi accreditati dal COA	320
Di cui gratuiti	282
A pagamento	38
Organizzati dal Consiglio	34
Dalle Associazioni	130
Da privati	156
Totale posti messi a disposizione	29.900
Totale Avvocati prenotati	28.820
Totale Avvocati partecipanti	26.900
Totale crediti	1.600
F.A.D. formazioa a distanza e-learning con piattaforma del COA aul@net	
Totale utenze che hanno concluso corsi	2.128
Singoli corsi conclusi	5.140
Utizzatori FAD (divisi per Foro)	
Genova	1.317
Massa Carrara	91
Savona	104
Imperia	94
La Spezia	40
Totale	1.647

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO	
Istanze di ammissione presentate	4.742
Accolte	1.475
Respinte/rinuncia	6
Inammissibili	16
Pendenti a fine periodo	5
Di cui dei soli cittadini stranieri	
Presentate	3.240
Accolte	3.218
Respinte/rinuncia	4
Inammissibili	13
Pendenti fine periodo	5

ORGANISMO MEDIAZIONE COA	
Istanze di mediazione depositate	1.084
Mediazioni chiuse	894
Mediazioni in cui le parti hanno aderito	457
Di cui accordi raggiunti	60 (13,1 %)
Accordi non raggiunti	34 (7,5%)
Negative al primo incontro di programmazione le parti sono venute ma hanno dichiarato di non voler proseguire nel tentativo di mediazione	363 (79,4%)
Negative per mancata partecipazione della parte chiamata	388
Annulate per rinuncia	15
Mediatori disponibili	54

PARCELLE	
Presentate	236
Liquidate	232
Ricorsi in prevenzione	81
Tentativi di conciliazione art.13,L.247/2012 effettuati	49
Conciliazioni	22
Fallito accordo	27

NEGOZIAZIONE ASSISTITA	
Deposito copia accordi raggiunti (art. 11, DL 132/2014 – conv. L. 162/2014)	
Pagamento somme	12
Risarcimento danni circ.	2
Trasporto e sub-trasporto	0
Separazione	85
Divorzio	82
Altro	3
Totale	184

BIBLIOTECA	
Accessi medi giornalieri	150


ISCRITTI al 31/12/2019			
FORO	PRATICANTI	AVVOCATI	TOTALE
GENOVA	518	3925	4.443
SAVONA	197	781	978
MASSA	135	764	899
LA SPEZIA	168	824	992
IMPERIA	545	191	736
TOTALE			8.048

L'attività del Consiglio al tempo del Covid

La situazione di emergenza venutasi a creare con la diffusione dell'ormai tragicamente noto Covid 19 ha portato il Consiglio dell'Ordine a rimanere in seduta telematica (tramite messaggistica what's up, e-mail e video incontri) in maniera pressoché continuativa, sabati e festività comprese.

Le problematiche che sono state via, via affrontate si sono rivelate spesso di non facile soluzione, attesa la totale novità della situazione anche per quanto consta la gestione degli aspetti più pratici dell'emergenza (reperimento del materiale sanitario, adozione dello *smart working* sia per il personale dipendente, sia per i Consiglieri facenti parte della Commissione Gratuito Patrocinio, della Commissione Comunicazione e della Commissione Informatica, sia infine per il Segretario ed il Tesoriere). Il lavoro ordinario del Consiglio non si è mai fermato, fatte salve quelle operatività che non potevano essere proseguite da remoto (ad esempio gli incontri per i Ricorsi In Prevenzione) che riprenderanno appena possibile, nel rispetto delle regole che verranno dettate dagli Organi competenti onde limitare il più possibile il disagio dei Colleghi da un lato e la sicurezza sanitaria degli incontri dall'altro. Proprio per fornire risposte il più possibile efficaci, in uno spirito di reciproca collaborazione, si sono convocati dei tavoli tecnici con i magistrati referenti distrettuali per l'informatica (c.d. RID) e i magistrati di riferimento per l'informatica (c.d. Magrif), sia a livello locale sia a livello distrettuale, per verificare la concreta possibilità di utilizzare lo strumento informatico (udienza da remoto su piattaforma Teams o Skype) per il caso in cui la questione sub iudice presentasse quelle caratteristiche di necessità ed urgenza tali da non consentire un mero rinvio dell'udienza.

Per semplificare l'accesso alle piattaforme informatiche per l'udienza da remoto, il Coordinatore della Commissione Informatica del Consiglio ha elaborato il tutorial illustrativo dei vari passaggi per esemplificare l'accesso e la partecipazione degli Avvocati alle udienze su Teams, documento reso noto a tutti i Colleghi. A margine di questa particolare attività, si sono affrontate anche quelle correlate all'accesso alle cancellerie e per il rilascio telematico delle formule esecutive, dando vita ad un protocollo d'intesa dall'ampio respiro sottoscritto con il Primo Presidente della Corte d'Appello - Dott.ssa Maria Teresa Bonavia - e con il Presidente del Tribunale, Dott. Enrico Silvestro Ravera. Il costante lavoro del Consiglio in tal senso, in buona sostanza, ha permesso la sottoscrizione di protocolli d'intesa con la magistratura che consentono di porre un qualche rimedio ad una situazione



emergenziale che non ha eguali e che per la sua drammatica natura rappresenta una assoluta, seppur tragica, novità. Sono state, infine, adottate tramite sistema informatico le delibere per l'iscrizione alla pratica forense, per la cancellazione degli iscritti dall'albo, per la sollecitazione della liquidazione delle parcelle del gratuito patrocinio, per la modifica del regolamento e delle modalità di espletamento delle mediazioni al fine di adeguarlo allo svolgimento in maniera telematica oppure *on line*, per l'adeguamento alla delibera assunta dal Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Permanente Continua. Da ultimo, va ricordato che, in ottemperanza ai provvedimenti governativi di divieto di assembramento, l'Assemblea annuale degli Iscritti e l'elezione del Comitato per le Pari Opportunità sono state rinviate onde consentirne il regolare svolgimento. Gli iscritti sono costantemente informati in tempo reale di ogni nuovo documento - anche governativo - con la pubblicazione nella sezione dedicata del sito internet dell'Ordine con una classificazione relativa all'organo emittente, nella propria pagina Facebook e nel proprio canale YouTube.

Consiglieri Avvocati
Simonetta Cocconi e Fabio Bajetto

Consulenza gratuita e accaparramento della clientela

Il parere della Commissione Studi del COA del 16 ottobre 2019

Il Consiglio, sentita la relazione dell'Avv. Di Rella, dopo ampia discussione, delibera che:

- rilevato che pervengono reiteratamente al Consiglio, da parte di iscritti, segnalazioni di offerta di assistenza legale gratuita da parte di enti pubblici, associazioni e sindacati, enti religiosi, società e privati;
- preso atto delle profonde modifiche delle regole ordinamentali della professione di avvocato, introdotte dal diritto eurocomunitario, ed in particolare sulla base dei principi di libertà di esercizio

delle attività economicamente rilevanti e della concorrenzialità, che hanno reso ammissibili iniziative c.d. promozionali, a condizione che non comportino la violazione di doveri deontologici normativamente preesistenti;

- considerato che, ai sensi dell'articolo 37.4 del codice deontologico, costituisce illecito l'accaparramento di clientela consistente, nell'offrire "sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali a domicilio, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale in luoghi pubblici o aperti al pubblico";

- ricordato che assistere e difendere gratuitamente i soggetti deboli è sempre stato motivo di onore e vanto per gli avvocati genovesi che, ai tempi della Repubblica di Genova, quali componenti del Collegium Judicum ed Advocatorum, garantivano la difesa gratuita dei poveri e che, dopo l'Unità, mai si sono sottratti - sino all'introduzione nell'ultimo decennio del secolo scorso ed all'inizio dell'attuale del patrocinio a spese dello Stato - al dovere di solidarietà assistendo con serietà ed impegno tutti i non abbienti ammessi al patrocinio gratuito;
- evidenziato che, in seguito all'introduzione del patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato, l'acquisizione di clientela nell'ambito dei soggetti appartenenti alle cosiddette fasce deboli può comportare un vantaggio economico;
- Considerato:
 - che rientra tra i doveri del Consiglio ai sensi dell'art. 29 co.1, lettera f) della Legge Forense esaminare ogni singola iniziativa "promozionale" e provvedere - quando appaia attuata in violazione di regole deontologiche - alla segnalazione al Consiglio Distrettuale di Disciplina per le valutazioni di competenza;
 - che appare opportuno, per quanto concerne l'offerta di consulenze e di assistenza a titolo gratuito, indicare i limiti, superati i quali, i comportamenti devono essere segnalati al Consiglio Distrettuale Disciplina, fermo restando il diritto/dovere del Consiglio di verificare, anche nel caso di apparente rispetto dei limiti indicati, se vi sia lesione dei principi e dei doveri di cui agli articoli 2 e 3 della Legge Forense e 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 del codice deontologico forense;
 - che non rientra nei poteri del Consiglio dell'Ordine imporre a soggetti terzi il rispetto di regole deontologiche cogenti esclusivamente per gli avvocati, ma gli compete intervenire ove risulti che non è rispettata la riserva di legge di cui al comma 6 dell'articolo 2 in forza della quale "l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale" è di esclusiva competenza degli iscritti all'albo "ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato";
 - che l'offerta di assistenza e consulenza legale da parte di enti pubblici, associazioni e società implica, ai sensi dell'articolo 2

- citato, per essere legittimamente offerta, la presenza necessaria di uno o più avvocati;
- che incombe sugli avvocati che instaurano rapporti professionali con i predetti soggetti, pubblici o privati, di operare nel rispetto delle norme deontologiche;
- che, per quanto concerne enti laici o religiosi che offrono consulenza stragiudiziale gratuita a soggetti appartenenti alle cosiddette fasce deboli, avvalendosi della collaborazione di avvocati che prestano, per puro spirito solidaristico ed in considerazione della rilevanza sociale dell'avvocatura, la loro opera senza corrispettivo a titolo gratuito non sussiste illecito disciplinare, se la consulenza viene prestata senza pubblicizzare il nome dell'avvocato o degli avvocati che cooperano all'iniziativa e se la stessa non è finalizzata a farsi nominare successivamente difensore per l'assistenza giudiziale ma ispirata da lodevole spirito solidaristico;
- che nei casi in cui la consulenza gratuita venga offerta da associazioni agli associati, non sussiste, di norma, violazione dei principi deontologici se l'avvocato presta la sua opera remunerato dall'associazione purché le consulenze così prestate non siano occasione per accaparrarsi clientela;
- che l'offerta da parte di enti pubblici o privati, di organizzazioni sindacali, di associazioni di varia tipologia di consulenza gratuita ad un numero indiscriminato di soggetti per una tipologia diversificata di cause, anche se supportata da un contratto di consulenza, appare ammissibile a condizione che non costituisca strumento per acquisire clientela in sostanziale violazione dell'articolo 37 del codice deontologico;
- che offrire sulle piattaforme di comunicazione sociale, sui mezzi di comunicazione o con altre modalità pubblicitarie prestazioni professionali allettando il potenziale assistito con la promessa della gratuità della prestazione iniziale è comportamento che contrasta con la dignità ed il decoro della professione e può essere tollerato solo se nei limiti di libertà imposti dalla normativa comunitaria

invita

gli iscritti che cooperano con enti che offrono consulenze legali gratuite ad evitare qualsiasi comportamento che possa tradursi in una forma di accaparramento della clientela non conforme all'art. 37 del codice deontologico.

Segnalazione di atti di indebito accaparramento della clientela

Delibera COA del 2 aprile 2020 (relatori Consiglieri Avv.ti Di Rella, Lamonaca, Scodnik e Bajetto)

Il Consiglio, premesso

- che sulle principali piattaforme di comunicazione sociale vengono pubblicati messaggi di sedicenti avvocati che, pubblicizzando particolari competenze professionali, offrono le proprie prestazioni per ipotetiche azioni giudiziarie.
- che in taluni casi queste iniziative propagandistiche si accompagnano, al fine di accaparrare clientela, alla promessa della gratuità della prestazione;
- che simili condotte, in contrasto con la deontologia professionale degli Avvocati, appaiono particolarmente spregevoli, in questo particolare momento e creano ulteriori motivi di ambasce e turbamento in quanti, con opera encomiabile e gravissimi sacrifici personali, sono attualmente impegnati nelle cure dei malati e nel tentativo di arginare la pandemia;
- che nessuno del Foro genovese - sempre contraddistinto, nella generalità dei suoi componenti, per serietà, impegno e senso della responsabilità - risulta, per quanto a conoscenza del Consiglio, coinvolto in simili scellerate iniziative che imporrebbero l'immediata segnalazione al Consiglio Distrettuale di Disciplina, già preannunciate anche da altri Consigli degli Ordini;

ritenuto

- doveroso esprimere a nome dell'Avvocatura genovese piena solidarietà ai medici, agli infermieri ed al personale paramedico impegnato quotidianamente nella cura dei pazienti affetti da Coronavirus;

delibera

- di attestare piena solidarietà e gratitudine ai medici, agli infermieri ed ai paramedici per la meritoria dedizione e per lo spirito di sacrificio con i quali affrontano la battaglia per salvare vite mettendo a repentaglio la propria;
- di invitare tutti gli iscritti ad un uso responsabile delle piattaforme sociali nel rispetto delle norme deontologiche;
- di condannare ogni forma di inqualificabile pubblicità, che contrasti con la probità a dignità ed il decoro della professione;
- di attivare accertamenti al fine di segnalare al Consiglio Distrettuale competente per la valutazione degli illeciti disciplinari, ogni violazione che dovesse registrarsi in tal senso nell'ambito del circondario anche ad opera di iscritti ad albo di altro Foro.

Scuola Forense “Mauro De Andrè”: convenzione COA-UNIGE

Delibera COA 29 gennaio 2020

Premesso che

- a) il Consiglio ha tra i suoi compiti istituzionali la formazione degli Avvocati;
- b) nell'ambito di tale sua più generale finalità il Consiglio è tenuto a sensi dell'art. 3 D.P.R. n. 101/1990 e ss.mm.ii., degli artt. 29, comma 1, lett. c), 40, 41, comma 1, e 43 della Legge n. 247/2012 (c.d. legge professionale) e del D.M. 9 febbraio 2018, n. 17, alla istituzione di una Scuola Forense per la formazione dei praticanti avvocati;
- c) il Dipartimento, che ha istituito a sensi di legge una propria scuola di specializzazione postuniversitaria avente finalità analoghe, anche se secondo regole e contenuti diversi, ha interesse a prestare la propria cooperazione per la realizzazione di iniziative dirette alla specializzazione postuniversitaria, e più in generale alle attività di formazione nel settore ed in particolare a quelle di formazione post laurea dei giovani che si avviano alla professione forense;
- d) che con scrittura privata autentica nelle sottoscrizioni dal Notaio Torrente di Genova, in data 28 maggio 2019 si è provveduto alla risoluzione anticipata consensuale della Convenzione stipulata in data 10 dicembre 1992 tra l'Associazione Mauro De Andrè, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova e l'Università degli studi di Genova per la gestione in collaborazione della scuola forense, intitolata all'Avvocato Mauro De Andrè, finalizzata alla formazione dei praticanti Avvocati iscritti nel Registro COA di Genova e degli altri COA del Distretto, il cui ultimo rinnovo di detta convenzione risale al 4-12-2014 ed aveva durata di due anni dalla data della sottoscrizione, prorogabile tacitamente di biennio in biennio, salvo diverso avviso di una delle parti;
- e) Consiglio e Dipartimento, ciascuno per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e nell'espressione degli interessi di cui sopra portatori, hanno interesse a prestarsi reciprocamente collaborazione e/o cooperazione nell'attività di formazione degli avvocati e dei laureati che si avviano alla professione forense, mediante individuazione, elaborazione e gestione di iniziative generali e specifiche, con lo stesso spirito che aveva animato la convenzione, poi risolta consensualmente, di cui al precedente punto d);
- f) in tale contesto Consiglio e Università degli Studi di Genova, oggi rappresentata dal Dipartimento di Giurisprudenza, che hanno in precedenza sottoscritto convenzioni per la organizzazione e gestione della Scuola Forense, di cui in premessa sub b) da parte del Consiglio con la collaborazione del Dipartimento, ritengono necessario contrattualizzare nuovamente i rispettivi obblighi ed impegni.

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene quanto segue.

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione. Le parti si impegnano, ciascuna nell'ambito dei propri compiti istituzionali, a cooperare nelle attività di formazione degli avvocati e dei neolaureati che si avviano alla professione legale. In particolare Consiglio e Dipartimento si impegnano

con il presente atto a cooperare per la gestione della scuola di cui in premessa sub b).

Art. 2

La scuola di cui in premessa sub b) continuerà ad essere intitolata all'Avvocato Mauro De Andrè ed è aperta a tutti gli iscritti al Registro dei praticanti avvocati di Genova e degli altri Ordini del Distretto.

Art. 3

La scuola è retta dal Direttore e da un Consiglio Direttivo che verranno rinnovati all'inizio di ogni quadriennio:

- a) il Direttore è scelto dal Consiglio dell'Ordine Dipartimento, ed ha il compito di dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, coordinare le attività della Scuola e rappresentare, quando necessario e su delega espressa del Presidente del COA, la Scuola;
- b) il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Genova e dal Segretario, dal Direttore del Dipartimento e da un docente del Dipartimento indicato dal Direttore del Dipartimento.

È inoltre costituito un Comitato Scientifico composto da 11 membri che verrà anch'esso rinnovato all'inizio di ogni quadriennio. Detti membri verranno nominati dal Consiglio Direttivo tra avvocati con almeno 10 anni di iscrizione all'albo, Docenti universitari e Consiglieri dell'Ordine. In particolare, tenuto conto delle discipline prevalenti (diritto civile sostanziale e processuale, diritto penale e processuale, diritto amministrativo e tributario) i membri verranno nominati in funzione della loro particolare esperienza e qualificazione in ragione di due per ciascuna disciplina, ad eccezione del diritto tributario, affiancando competenze forensi ed accademiche.

Art. 4

Il Consiglio Direttivo:

- a) propone, su indicazione del comitato scientifico, al COA il programma dei corsi;
- b) propone, su indicazione del comitato scientifico, al COA il nominativo dei docenti;
- c) fissa il calendario delle lezioni e delle esercitazioni previa comunicazione del programma al Consiglio Nazionale Forense ed alla Scuola Superiore dell'Avvocatura;
- d) stabilisce le forme per l'attestazione della frequenza;
- e) organizza e predispone ogni appropriato supporto strutturale e didattico;
- f) formula al COA proposte per la eventuale modifica dei programmi;
- g) predispone annualmente una relazione sull'attività della Scuola e sugli oneri economici che la stessa comporta.

Art. 5

Il Comitato Scientifico elabora i programmi dei corsi, sulla base delle linee direttive approvate dal Consiglio, nonché individua ed indica i docenti per ogni singola disciplina scegliendoli tra gli avvocati ed i professori universitari idonei.

Art. 6

Il COA.:

- a) approva le linee direttive del programma della scuola nonché il programma proposto dal Consiglio Direttivo;

- b) fissa ogni anno le quote di iscrizione alla scuola;
- c) nomina i docenti;
- d) approva il bilancio consuntivo e preventivo della Scuola, fissando ogni anno il tetto di spesa;
- e) fornisce alla scuola i mezzi finanziari per il suo funzionamento.

Il Presidente del COA vigila sullo svolgimento dei corsi.

Art. 7

Il COA si impegna a mettere a disposizione del Dipartimento le proprie sale convegni per l'organizzazione di seminari, previa prenotazione e previa disponibilità. Ai Docenti universitari verranno corrisposti direttamente i compensi fissati dal COA su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 8

Il COA fornirà l'attività di Segreteria della Scuola Forense e le aule di svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni.

Art. 9

La presente convenzione avrà durata di quattro anni dalla data della sottoscrizione, prorogabile tacitamente di quadriennio in quadriennio, salvo diverso avviso, da comunicarsi all'altra parte per iscritto, almeno sei mesi prima della scadenza, di una delle parti.

Art. 10

Nessuna modifica potrà essere apportata alla presente Convenzione se non in forma scritta e con l'accordo di entrambe le parti.

Genova, 29 gennaio 2020

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA
Il Presidente, **Avv. Luigi Cocchi**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA – DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Il Direttore, **Prof. Riccardo Ferrante**

Corsi di formazione per l'accesso alla professione di Avvocato

c.d. Scuola Forense obbligatoria (D.M. Giustizia 9 febbraio 2018, n. 17)

Delibera COA 19 febbraio 2020 - Convenzione COA-UNIGE

Premesso che

- a) l'art. 41, c. 1, Legge n. 247/2012 prevede che "Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.";
- b) l'art. 3, comma 2, della Legge Professionale (L. 247/2012) dispone che: "La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.";
- c) a norma dell'art. 24, c. 3, della citata Legge Professionale gli organi tutti dell'Ordine Forense sono istituiti per garantire il rispetto dei principi della legge stessa;
- d) più in particolare, l'art. 29, lett c), della Legge Professionale, prevede che il Consiglio dell'Ordine Circondariale "sovrintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza scuole forensi";
- e) il Regolamento CNF 20/06/2014 – n° 3 intitolato "Regolamento recante modalità di istituzione e organizzazione delle Scuole forensi" da parte degli Ordini circondariali è intervenuto a disciplinare compiutamente la costituzione e l'attività delle Scuole Forensi, ossia ha previsto e disciplinato i corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n.247;
- f) nell'adempimento di tale proprio compito istituzionale questo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova ha costituito in data 10/12/1992 la Scuola Forense intitolata all'Avvocato Mauro De André, in convenzione con l'Università degli Studi di Genova, Facoltà di Giuri-

sprudenza e l'Associazione Mauro de André per garantire l'effettività della preparazione dei tirocinanti nel rispetto delle norme ordinarie.

In data 28/05/2019, con scrittura privata autenticata nelle sottoscrizioni dal notaio Paolo Torrente di Genova si è provveduto alla risoluzione anticipata consensuale di detta convenzione sempre rinnovata negli anni, a seguito dello scioglimento della Associazione Mauro de André. In data 29 gennaio 2020 una nuova ed analoga Convenzione è stata stipulata, con le medesime finalità, tra l'Ordine degli Avvocati di Genova e l'Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza;

- g) in sede di verifica dell'effettivo espletamento della pratica forense questo COA ha constatato che i Praticanti Avvocati che hanno frequentato, su base volontaria, i corsi organizzati dalla predetta Scuola Forense de André hanno conseguito soddisfacenti risultati sotto ogni profilo;
- h) questo Consiglio coltiva la profonda convinzione che l'acquisizione di una continua e piena competenza professionale costituisca per l'Avvocato non solo il mero adempimento di un dovere deontologico, ma un tratto indispensabile e distintivo della propria figura e funzione;
- i) appare evidente che l'attività formativa tesa ad assicurare l'acquisizione di tale competenza non può che svilupparsi a partire da quella dedicata ai soggetti che si accingono all'accesso alla Professione e che essa (competenza) è anche necessario presupposto per garantire che la selezione degli aspiranti Avvocati avvenga all'esito di un processo di graduale acquisizione delle necessarie conoscenze, abilità e attitudini;
- j) tale attività formativa non può che essere compito che l'Avvocatura si assume in proprio, non potendosi accettare che la stessa venga esercitata da enti, spesso aventi esclusive finalità commerciali, che non si attengono ai modelli e metodi didattici che sono stati individuati in

anni di intensi studi dalle Commissioni e Gruppi istituiti dal Consiglio Nazionale Forense;

- k) il CNF nella seduta amministrativa del 18/03/2016 ha affermato che i corsi delle Scuole Forensi non devono rappresentare una replica del percorso universitario finalizzati esclusivamente al superamento della prova di abilitazione ma devono rappresentare una occasione concreta di formazione professionalizzante e che i contenuti degli insegnamenti, inoltre, anche ai sensi dell'art. 3, co. 3, dell'infra citato DM n. 17/2018, devono distinguersi per efficacia e devono rispondere ad una omogeneità a livello nazionale anche al fine di evitare sperequazioni al momento delle verifiche intermedie (una alla fine di ciascun semestre) e finali;
- l) il Ministero della Giustizia in data 09/02/2018, ha emanato il DM n. 17/2018 (G.U. 16-3-2018, n. 63), intitolato "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato", ai sensi dell'art. 43 e 29, comma 1, lett. c), della Legge n. 247/2012;
- m) L'articolo 5 del DM n. 17/2018 prevede che i corsi delle Scuole forensi abbiano una durata minima non inferiore a 160 ore distribuite nei 18 mesi di tirocinio previsto per legge e che tali corsi dovranno essere organizzati con modalità tali da non pregiudicare l'assistenza in udienza e la frequenza degli studi legali;
- n) agli Ordini territoriali sono stati forniti ulteriori chiarimenti e materiali didattici, c.d. linee guida di cui all'art. 43, co. 2, lett d), della Legge 247/2012 e all'art. 3, co. 3, del DM n. 17/2018, con la pubblicazione e la diffusione da parte della Scuola Superiore dell'Avvocatura del numero speciale 2018 della Rivista "Cultura e Diritti per una Formazione giuridica";
- o) il c.d. "Decreto mille proroghe" (D.L. 91/2018) ha rinviato di 2 anni l'entrata in vigore del DM 09/02/2018, n. 17 "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato", ai sensi dell'art. 43 e 29, comma 1, lett. c), della Legge n. 247/2012";
- p) il D.M. (Giustizia) 05/11/2018, n. 33 (G.U. 5-12-2018, n. 283), ha stabilito che il sopracitato DM 17/2018 "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato", ai sensi dell'art. 43 e 29, comma 1, lett. c), della Legge n. 247/2012 si applicherà "ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del primo biennio dalla sua entrata in vigore", ossia a partire dal 01/04/2020 (ossia G.U. 16/03/2018+15gg+biennio).
- q) il COA nelle sedute 7-6-18 e 20-9-18 ha già assunto le opportune delibere, che si intendono qui integralmente richiamate, al fine di rendere la Scuola forense "Mauro de André" conforme ai principi del DM n. 17/2018; del Reg. CNF 20-6-2014, n. 3, dell'art. 43 della legge n. 247/2012 e delle Linee guida elaborate dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura;
- r) i semestri della Scuola forense, ai sensi dell'art. 5, co. 1, del DM n. 17/2018, saranno, d'ora innanzi, organizzati ciclicamente secondo moduli semestrali maggio-ottobre e novembre-aprile;

delibera che

- 1) i praticanti iscritti al Registro dei Praticanti Avvocato del COA di Genova a fare data dal 01/04/2020 dovranno essere obbligatoriamente iscritti ad una Scuola Forense

accreditata (art. 2 DM n. 17/2018) per il semestre MAGGIO-OTTOBRE 2020;

- 2) il praticante che opererà per la Scuola Forense De André, seguirà le stesse lezioni del Corso ordinario della Scuola Forense De André per l'anno 2020, con una integrazione di orario e materie obbligatorie (ai sensi dell'art. 3, DM n. 17/2018) al fine di raggiungere l'obiettivo di 60 ore di formazione nel semestre (art. 5, DM n. 17/2018). Il programma per il semestre maggio-ottobre 2020, come integrato, verrà tempestivamente trasmesso a cura della Segreteria alla Scuola Superiore dell'Avvocatura. A partire dal novembre 2020, per il semestre novembre-aprile, verrà elaborato apposito programma modulato su base semestrale e tempestivamente trasmesso a cura della Segreteria alla Scuola Superiore dell'Avvocatura. I programmi verranno anche pubblicati in area dedicata del sito istituzionale del COA, unitamente all'elenco dei corsi accreditati (art. 2, nn. 2 e 7, DM n. 17/2018);
- 3) il COA di Genova stipulerà convenzioni con gli altri COA del Distretto che ne faranno richiesta, al fine di mettere a disposizione di tutti i praticanti del Distretto la Scuola Forense Mauro de André (art. 2, n. 6 e art. 7 DM n. 17/2018);
- 4) le iscrizioni alla Scuola Forense De André saranno consentite almeno ogni sei mesi (art. 5, co. 1, DM n. 17/2018);
- 5) il costo di ciascun semestre ammonterà ad euro 400,00 salvo rideterminazione da pagarsi anticipatamente (art. 6 DM n. 17/2018);
- 6) qualora il praticante decida di frequentare una Scuola forense accreditata diversa dalla De André (art. 2 DM n. 17/2018), al termine di ciascun semestre ed alla conclusione del corso, dovrà fornire al COA valido attestato, rispettivamente, di superamento delle verifiche e di superamento della verifica finale (art. 8 DM n. 17/2018);
- 7) ai sensi dell'art. 5 del Reg. CNF 20-6-2014, n. 3, gli Organi della Scuola Forense Mauro de André (Consiglio Direttivo, Direttore e Comitato Scientifico) sono nominati come segue: Consiglio direttivo: Presidente Avv. Luigi Cocchi, Segretario Avv. Federico Cinquegrana, Prof. Riccardo Ferrante e Prof. Alberto Marcheselli (cfr. verbale riunione direttivo Scuola forense del 22-10-2019); Direttore: Avv. Alessandro Barca (cfr. verbale riunione direttivo Scuola forense del 22-10-2019 e delibera COA del 27-6-2019); Comitato Scientifico: (civile) Avv. Alessandro Barca-Prof. Valentina. Di Gregorio; (proc. civ.) Avv. Ariel Dello Stroligo-Prof. Paolo Comoglio; (penale) Avv. Nicoletta. Garaventa - Prof. Avv. Federico Consulich; Processuale Penale Avv. Antonio Rubino e Prof. Michela Miraglia (amministrativo) Avv. Riccardo Maoli- Prof. Piera Vipiana; (tributario) Avv. Umberto Illuzzi e Avv. Prof. Alberto Marcheselli (cfr. verbale riunione direttivo Scuola forense del 22-10-2019);
- 8) entro il mese di marzo 2020 la Scuola predisporrà le necessarie integrazioni al programma del già avviato corso ordinario 2020 della Scuola medesima, al fine di adeguarlo agli obblighi di legge per il semestre MAGGIO-OTTOBRE 2020, ossia adeguarlo al disposto degli artt. 3 e 5 del DM n. 17/2018; il programma integrato sarà trasmesso, a cura della segreteria, alla Scuola Superiore dell'Avvocatura e, come già enunciato al punto 2), pubblicato in area dedicata del sito istituzionale del COA, unitamente all'elenco dei corsi accreditati (art. 2, nn. 2 e 7, DM n. 17/2018);

(...omissis...)